

ARTICOLO I.

Affinchè un Naviglio mercantile austriaco possa oltrepassare la linea della navigazione costiera, e richiamare la protezione della bandiera austriaca anche ne' porti al di là della medesima situati, si richiede, che sia patentato, vale a dire, che munito sia della Sovrana Patente, dello Scontrino Ministeriale, e del Firmano Gransignorile, e che abbia in ordine le consuete Spedizioni d' Ufficio.

ARTICOLO II.

Alla patentazione sono qualificati,

- a) tutt' i Legni costruiti sopra un cantiere nazionale;
- b) tutti quei Legni fabbricati in un paese estero, la di cui proprietà legale possa da uno o più sudditi austriaci nativi o naturalizzati legalmente venir comprovata.

ARTICOLO III.

I proprietari, che desiderassero conseguire i Ricapiti austriaci di navigazione, hanno da presentare le loro suppliche direttamente ad uno dei Governi di Trieste, Venezia, Zara, o Fiume, secondo il formulario A. qui accanto esistente, e comprovare:

- a) di essere sudditi austriaci nativi o naturalizzati;
- b) di essere soli proprietarj, o comproprietari del Naviglio, equipaggiato almeno con due terzi di